



Or.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: www.orsafferrovie.it

E-mail: sg.orsafferrovie@sindacatoorsa.it

Roma, 15 settembre 2011

Prot. n° 170/S.G./Or.S.A.

Dott. Marco Pagani

Responsabile

Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Relazioni Industriali, Costo lavoro e

Gestione del Personale

Roma

p.c. Commissione di Garanzia L. 146/90

Roma

Oggetto: Lettera TRNIT-DRUO.RICLA/P/2011/0037188 del 15 settembre 2011-09-15

Con riferimento ai contenuti della lettera in oggetto e, in particolare, all'ora di cuscinetto ad inizio sciopero nonché alle modalità di comando dei treni da garantire si ribadisce quanto già comunicato con Prot. n° 105/S.G./Or.S.A. del 18 maggio 2011 che, ad ogni buon conto, si allega alla presente.

Cordiali Saluti

Per la Segreteria Generale Or.S.A Ferrovie

Claudio Grimaldi



Or.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE 00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: www.orsaferrrovie.it

E-mail: sg.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it

Roma, 18 maggio 2011
Prot. n° 105/S.G./Or.S.A.

Trenitalia S.p.A.
Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Contrattazione e Modelli Operativi

p.c. Commissione di Garanzia Legge 146/90

Oggetto: norme tecniche sciopero 19-22 maggio 2011 – risposta nota aziendale 17 maggio 2011
Rif. TRNIT-DRUO.RICLA\P\2011\0020644

Con riferimento alla comunicazione della struttura in indirizzo, si evidenzia che l'ora di cuscinetto anche all'inizio dello sciopero (punto 1 della comunicazione a riferimento) è una procedura adottata da decenni dal sindacato, come è riscontrabile dalle norme tecniche trasmesse nel corrispondente arco temporale.

Ciò premesso, di per sé assorbente, va osservato che l'indicazione sindacale inserita nelle norme tecniche è riduttiva rispetto ai contenuti dell'accordo del 23/11/1999 in cui si prevede che " ... i treni che abbiano arrivo a destino nell'area interessata dallo sciopero in tempo successivo ad un'ora dall'inizio dello sciopero sono soppressi ... ". In alternativa, la società può limitarne il "percorso alla prima stazione idoneamente attrezzata ai servizi sostitutivi e/o di conforto per i viaggiatori". In tale ipotesi, alla società è sufficiente darne comunicazione all'utenza e ai lavoratori in modo che essi valutino la loro posizione alla luce della nuova e diversa condizione.

Di converso, la pretesa che il lavoratore si rechi sempre e comunque al lavoro, anche per pochi minuti, ha il solo fine di generare un disagio al lavoratore scioperante a cui, è bene ricordarlo, verrà comunque trattenuta l'intera giornata di paga. Ciò costituisce un evidente sbilanciamento degli interessi in violazione dei generali principi di buona fede.

Quanto al punto 2 della medesima comunicazione, concernente le modalità di comando dei servizi da garantire, va evidenziato che la comunicazione formale dei comandi ne costituisce il presupposto di legittimità, sia per una verifica del corretto operato della società, che per una coerente interpretazione del punto 5 dell'accordo 23/11/1999 in cui è stabilito che "I comandi vengono disposti dalla Società. La Società può, in tutto o in parte, rinunciare ai comandi". Dunque, i comandi non sono comunicati, ma disposti, un termine che presuppone un atto formale, una disposizione. A ciò si aggiunge la necessità che tale "comando" sia verificabile nominativamente, proprio in virtù di quanto stabilito dall'accordo nella parte in cui individua il personale che, una volta presentatosi in servizio, non può più aderire allo sciopero: "Il personale non espressamente comandato dalla Società, qualora si presenti in servizio, è considerato non aderente allo sciopero ed è tenuto a prestare l'intera e completa prestazione lavorativa". Per quanto sopra, è del tutto evidente la necessità che il "comando non sia equivocabile".

Distinti saluti

Il Segretario Generale
(Armando Romeo)